

Luoghi e Paesaggi
Collana del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica



Paesaggio

didattica, ricerche e progetti

A cura di
Guido Ferrara, Giulio G. Rizzo, Mariella Zoppi

Firenze University Press



LUOGHI E PAESAGGI
COLLANA DEL DOTTORATO DI RICERCA IN PROGETTAZIONE PAESISTICA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

COMITATO SCIENTIFICO

Giulio G. Rizzo (Coordinatore)
Paolo Bürgi
Vittoria Calzolari
Christine Dalnoky
Guido Ferrara
Roberto Gambino
Jean-Paul Métailié
Mariella Zoppi

Volumi pubblicati:

1. *Luoghi e paesaggi in Italia*, a cura di Giulio G. Rizzo e Antonella Valentini, 2004
2. *L'opportunità dell'innovazione*, a cura di Claudia Cassatella, Enrica Dall'Ara, Maristella Storti, 2007
3. *Fiume, paesaggio, difesa del suolo. Superare le emergenze, cogliere le opportunità*, a cura di Michele Ercolini, 2007

Paesaggio: didattica,
ricerche e progetti
1997-2007

a cura di
Guido Ferrara
Giulio G. Rizzo
Mariella Zoppi

Firenze University Press
2007

DOTTORATO DI RICERCA IN PROGETTAZIONE PAESISTICA
DIPARTIMENTO DI URBANISTICA E PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
<<http://www.unifi.it/drprogettazionepaesistica>>

COORDINATORE:

Prof. Arch. Giulio G. Rizzo

COLLEGIO DOCENTI:

Prof. Arch. Antonello Boatti, Politecnico di Milano
Prof. Arch. Augusto Boggiano, Università di Firenze
Prof. Arch. Carlo Buffa Di Perrero, Politecnico di Torino
Prof. Arch. Gabriele Corsani, Università di Firenze
Prof. Arch. Pompeo Fabbri, Politecnico di Torino
Prof. Arch. Guido Ferrara, Università di Firenze
Prof. Arch. Carlo Alberto Garzonio, Università di Firenze
Prof. Paolo Grossoni, Università di Firenze
Prof. Arch. Carlo Natali, Università di Firenze
Prof. Arch. Danilo Palazzo, Politecnico di Milano
Prof. Arch. Attilia Peano, Politecnico di Torino
Prof. Arch. Giulio G. Rizzo, Università di Firenze
Prof. Arch. Maria Cristina Treu, Politecnico di Milano
Prof. Arch. Lorenzo Vallerini, Università di Firenze
Prof. Arch. Paolo Ventura, Università di Firenze
Prof. Arch. Mariella Zoppi, Università di Firenze

DOTTORI DI RICERCA:

Dott. Arch. Adele Caucci
Dott. Arch. Luigi Latini
Dott. Arch. Gabriele Paolinelli
Dott. Arch. Claudia Cassatella
Dott. Arch. Alessandra Cazzola
Dott. Arch. Enrica Dall'Arà
Dott. Arch. Yuritza Mendoza Garcia
Dott. Arch. Maristella Storti
Dott. Arch. Laura Ferrari
Dott. Arch. Emanuela Morelli
Dott. Arch. Sabrina Tozzini
Dott. Arch. Antonella Valentini
Dott. Arch. Michele Ercolini
Dott. Arch. Anna Lambertini

Dott. Arch. Giorgio Costa
Dott. Arch. Silvia Mantovani
Dott. Arch. Francesca Finotto
Dott. Arch. Tessa Matteini
Dott. Arch. Paola Marzorati
Dott. Arch. Simona Olivieri
Dott. Arch. Michela Saragoni

DOTTORANDI:

Dott. Arch. Claudia Bucelli
Dott. Arch. Lucia Boanini
Dott. Arch. Isabella Cacioli
Dott. Arch. Chiara Lanzoni
Dott. Arch. Lucia Elli
Dott. Arch. Chiara Quintarelli
Dott. Arch. Valeria Romagnoli
Dott. Arch. Giulia Tettamanzi
Dott. Arch. Debora Agostini
Dott. Arch. Enrica Campus
Dott. Arch. Marco Cillis
Dott. Antonio Costa
Dott. Arch. Fulvio De Carolis
Dott. Arch. Maria Felicia Della Valle
Dott. Arch. Chiara Pellizzaro
Dott. Urb. Saveria Daniela Quattrone
Dott. Arch. Eleonora Berti
Dott. Ing. Ilaria D'Urso
Dott. Arch. Michela Emilia Giannetti
Dott. Arch. Matteo Pierattini
Dott. Arch. Anna Rachele Solimando

UNIVERSITÀ ASSOCIATE

Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Università di Parma

Si ringraziano per la preziosa collaborazione alla raccolta dei materiali ed alla organizzazione del volume: Debora Agostini, Claudia Bucelli, Enrica Campus, Felicia Della Valle, Michele Ercolini, Anna Lambertini, Tessa Matteini, Antonella Valentini.

Paesaggio : didattica, ricerche e progetti : 1997-2007 / a cura di Guido Ferrara, Giulio G. Rizzo e Mariella Zoppi . – Firenze : Firenze University Press, 2007.

(Luoghi e paesaggi; 4)

<http://digital.casalini.it/9788884535498>

ISBN 978-88-8453- 645-7 (print)
ISBN 978-88-8453- 646-4 (online)

711 (ed. 20)

© 2007 Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
Borgo Albizi, 28, 50122 Firenze, Italy
<http://epress.unifi.it/>

Printed in Italy

INDICE

Dieci anni in un libro <i>Mariella Zoppi</i>	11
ASPETTI CULTURALI, ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVI DEL DOTTORATO, NELLA SCUOLA E DEL MASTER	
Cosa si muove in Europa? <i>Guido Ferrara</i>	17
La via italiana all'Architettura del Paesaggio: dal Convegno di Bagni di Lucca alla Convenzione Europea dell'anno 2000 <i>Mariella Zoppi</i>	25
CRONACA DI UNA ESPERIENZA FONDATIVA DI TRANSIZIONE	
La scuola di Specializzazione post-laurea in Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio <i>Mariella Zoppi</i>	33
Finalità, struttura, strumenti del Dottorato di Progettazione paesistica <i>Giulio G. Rizzo</i>	39
Dalla Scuola al Master in Paesaggistica (1997-2007) <i>Guido Ferrara</i>	55
LA PRODUZIONE SCIENTIFICA DEL DOTTORATO: LE TESI	
<i>Pianificazione e gestione delle risorse naturali</i>	
Il Progetto di Paesaggio nei Piani Parco <i>Adele G. Caucci</i>	65
Autogestione delle risorse naturali. Persistenze e trasformazione nel paesaggio nella Comunità Indigena di Nuevo San Juan Parangaricutiro <i>Yuritza Mendoza Garcia</i>	77
Il paesaggio nei territori contigui ai parchi naturali. Interpretazioni e riferimenti progettuali nel contesto del Parco nazionale d'Abruzzo <i>Simona Olivieri</i>	91
<i>Criteri per la progettazione paesaggistica: tre applicazioni metodologiche</i>	
La frammentazione del paesaggio periurbano. Criteri progettuali per la riqualificazione della piana di Firenze <i>Gabriele Paolinelli</i>	105
Disegnare linee nel paesaggio. Metodologie di progettazione paesistica delle grandi infrastrutture viarie <i>Emanuela Morelli</i>	115
Paesaggi di limite: una categoria progettuale per i paesaggi periurbani <i>Antonella Valentini</i>	127

<i>La trasformazione dei paesaggi agrari</i>	
Roma e la sua Campagna: quale ruolo e quale identità per il paesaggio agrario? <i>Alessandra Cazzola</i>	139
La struttura del paesaggio agrario: strumento operativo e metodo di progettazione <i>Francesca Finotto</i>	149
Le trasformazioni del paesaggio rurale contemporaneo in contesti di bonifica. Criteri per la progettazione <i>Paola Marzorati</i>	161
<i>Lecture e interpretazioni di paesaggi d'acqua</i>	
L'acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni scenari <i>Laura Ferrari</i>	169
Difesa del suolo e progettazione del paesaggio fluviale, tra esigenze e opportunità <i>Michele Ercolini</i>	183
Nessuna isola è un'isola. Ipotesi di definizione di criteri e metodi di progettazione paesistica per le isole minori <i>Giorgio Costa</i>	195
<i>Il progetto dei paesaggi contemporanei: parchi e spazi aperti urbani</i>	
Spazi aperti urbani. Percorsi progettuali e metodo di lavoro di tre paesaggisti contemporanei <i>Luigi Latini</i>	209
Appunti per il progetto dei parchi del divertimento a tema <i>Enrica Dall'Ara</i>	213
Fare parchi per la città contemporanea. Il giardino come metafora etica <i>Anna Lambertini</i>	227
<i>Temi per una cultura del piano e del progetto di paesaggio</i>	
Global change: affrontare il cambiamento del paesaggio. Ragionamenti intorno al paesaggio vegetale e al concetto di "specie esotica" nella progettazione paesistica <i>Claudia Cassatella</i>	239
Percezione e concezione del paesaggio nel processo di piano per un nuovo rapporto con la popolazione <i>Michela Saragoni</i>	253
Tra ordine e caos. Regole del gioco per una urbanistica paesaggista <i>Silvia Mantovani</i>	265
<i>La dimensione storica nel disegno del paesaggio</i>	
Il paesaggio storico delle Cinque Terre. I "luoghi detti" condivisi <i>Maristella Storti</i>	277
Tra azione museologica e azione programmatica: sinergie da inseguire nel progetto paesaggistico per i parchi archeologici <i>Sabrina Tozzini</i>	291
Paesaggi del tempo. Documenti archeologici e rovine artificiali nel disegno del paesaggio <i>Tessa Matteini</i>	303

BREVE VIAGGIO NELLA TRADIZIONE MODERNA DELLA CULTURA
DEL PAESAGGIO IN TOSCANA E IN ALTRI LUOGHI D'ITALIA

Il paesaggio (e la sua difesa) nella legislazione italiana dei primi del Novecento: origini, principi, protagonisti <i>Michele Ercolini</i>	315
Strumenti operativi per il paesaggio <i>Pompeo Fabbri</i>	325
Pianificazione dei paesaggi e responsabilità di progetto <i>Daniilo Palazzo</i>	333
Qualità del paesaggio e progetto tra relazioni virtuose e regressione demagogica <i>Lorenzo Vallerini</i>	343
Paesaggio e infrastrutture viarie: interventi sulla "viabilità minore" <i>Carlo Buffa di Perrero</i>	355
Il paesaggio agrario nella pianificazione della città in estensione. Interpretazioni e criteri per la conoscenza e per il progetto di paesaggio <i>Maria Cristina Treu</i>	369
Il contributo delle analisi geologiche alla ricerca sul paesaggio e lo studio dei paesaggi geologici <i>Carlo Alberto Garzonio</i>	379
Architettura e paesaggio nella tradizione toscana <i>Gabriele Corsani</i>	385
Piani e paesaggio: alcune considerazioni sulla "questione" paesaggio negli strumenti di pianificazione territoriale in Italia <i>Antonella Valentini</i>	399
Lo sguardo "moderno" sul paesaggio toscano. Porcinai e la cultura progettuale del xx secolo <i>Luigi Latini</i>	407
Giardini scomparsi. Note per un itinerario toscano <i>Tessa Matteini</i>	415
Il giardino dell'arte contemporanea. Riflessioni intorno al parco di Pinocchio a Collodi <i>Anna Lambertini</i>	427
Le acque artificiali strutturano il paesaggio: identità e principi per la tutela di un paesaggio toscano <i>Carlo Natali</i>	441
Riflessioni sulle vie d'acqua e sulle trasformazioni del paesaggio agrario della Pianura Padana tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento <i>Antonello Boatti</i>	455
Appunti di paesaggio tra Garda e Sebino: cultura dei luoghi e pianificazione urbanistica <i>Paolo Ventura</i>	463
DOTTORATO: PROFILI BIO-BIBLIOGRAFICI	
<i>Docenti</i>	479
<i>Dottori</i>	483
<i>Dottorandi</i>	489

IL MASTER IN PAESAGGISTICA: ESITI E ATTIVITÀ DI UN PERCORSO FORMATIVO

Dalla Scuola di specializzazione al Master, dieci anni di attività: brevi <i>curricula</i> di docenti e diplomati <i>a cura di Claudia Bucelli</i>	493
<i>I laboratori di progettazione: dal giardino al paesaggio</i>	
<i>Giardini dell'illusione: il percorso di una idea progettuale</i> <i>Anna Lambertini</i>	517
Un laboratorio interdisciplinare e sperimentale di tesi di diploma. Sei autori per un progetto di riconfigurazione del sistema degli spazi aperti dell'Isolotto vecchio a Firenze. <i>Tessa Matteini</i>	521
<i>I concorsi di idee: reinventare i luoghi del tempo e della memoria</i>	
Ortus Artis: ripensare il giardino del monaco <i>Anna Lambertini</i>	525
Il restauro del giardino di Villa Trossi Uberti a Livorno <i>Tessa Matteini</i>	529
Il giardino immaginato <i>Tessa Matteini</i>	533

PIANI E PAESAGGIO: ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA “QUESTIONE” PAESAGGIO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN ITALIA

Antonella Valentini

PIANI E PAESAGGIO: RIFLESSIONI SUL TEMA

Il paesaggio, riconosciuto come “componente essenziale dell’ambiente di vita delle popolazioni”¹, negli ultimi anni sta diventando argomento centrale degli strumenti di pianificazione territoriale italiani. Dagli anni Novanta, con le riforme legislative regionali² che sono andate a coprire le carenze della legge urbanistica nazionale del 1942 ancora vigente, alla cui nuova formulazione da tempo si sta lavorando, e con la conseguente formazione di una nuova generazione di piani *di governo* del territorio, si è cominciato ad occuparsi non solo dello sviluppo insediativo³, ma anche della conservazione delle risorse.

Il paesaggio è la prima di queste risorse, anzi una risorsa *di sintesi* in quanto contiene al suo interno le componenti strutturali, dal sistema insediativo e produttivo, ai sistemi infrastrutturale e dei servizi, al sistema rurale e ambientale. Sebbene spesso in tali strumenti legislativi non sia stata presa in adeguata considerazione la reale valenza del paesaggio quale risorsa *complessa*, sensibile alle dinamiche e alle alterazioni ambientali, si è però in genere riconosciuta la necessità di attribuire alla pianificazione urbanistica *contenuti* paesistici.

“Coniugare lo sviluppo socio-economico con la tutela del paesaggio” sembra essere l’obiettivo, opportunamente pubblicizzato davanti ai mass-media, di molte amministrazioni locali e regionali⁴; d’altronde che la soluzione tra l’equilibrio ecologico e lo sviluppo economico si risolva nel nodo strategico della sostenibilità è chiara fin dal 1992, dalla definizione del quarto principio della Dichiarazione di Rio in cui si afferma che “la pianificazione dell’ambiente deve far parte integrante del processo di sviluppo e non può essere considerata separatamente”. Questa duplice finalità, ora apparentemente scontata, non lo era affatto in passato, quando la dicotomia tra lo “sviluppo”, obiettivo della pianificazione urbanistica, e la “tutela”, compito della pianificazione paesaggistica, era particolarmente evidente, anche perché la seconda era attuata (e purtroppo continua ad esserlo) esclusivamente attraverso norme a contenuto vincolistico che si contrapponevano alla trasformazione, cioè allo sviluppo.

Oggi è anche la Convenzione Europea del Paesaggio che chiede a tutte le parti contraenti – e l’Italia non solo ha firmato la Convenzione nel 2000 proprio a Firenze, ma la ha ratificata all’inizio del 2006, è cioè diventata legge dello Stato⁵ – di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche, oltre che in tutte quelle altre a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico che possono avere una incidenza sul paesaggio, sia direttamente che indirettamente⁶.

Proprio la distinzione o la complementarità delle pianificazioni urbanistica e paesaggistica è argomento di recente dibattito, che prende l’avvio in un contesto legislativo e culturale come quello italiano dove il piano del paesaggio come strumento a sé stante a livello locale, diversamente da altre realtà europee⁷, non è mai stato previsto dalla legislazione nazionale ed ha visto solo una applicazione

¹ Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 2000, art. 5.

² Tra le prime leggi regionali di riforma del governo del territorio si citano quelle della Toscana (L.R. 5/1995), della Liguria (L.R. 36/1997), del Lazio (L.R. 38/1999), dell’Emilia Romagna (L.R. 20/2000).

³ Cioè “l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere del territorio”. L. 1150/1942, art. 1.

⁴ Un esempio tra tanti: la Regione Veneto agli inizi del 2007 ha costituito una commissione di cinque esperti del settore per la definizione di strategie di tutela del paesaggio che siano coniugabili con l’economia.

⁵ L. 14 del 9 gennaio 2006.

⁶ Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 2000, art 5, lett. d.

⁷ La distinzione della pianificazione paesaggistica da quella urbanistica è tipica di Germania, Austria e Svizzera, ma è prevista per legge; in Germania, ad esempio, ai tre livelli amministrativi del Land, regionale e locale corrispondono tre strumenti di piani-

volontaria oppure legata a particolari contesti regionali⁸, contribuendo però in maniera determinante all'evoluzione dell'approccio metodologico al tema della pianificazione territoriale delle risorse. A scala nazionale dunque, non si è sviluppata, priva di input di legge, una pianificazione paesistica di livello comunale, mentre la considerazione dei caratteri del paesaggio è stata prevista prima nei piani paesistici regionali e, poi, anche nei piani territoriali di coordinamento.

L'unitarietà dello strumento di pianificazione dove far convergere contenuti paesistico-ambientali e urbanistici-socioeconomici, quale fattore indispensabile per un consapevole governo del territorio, appare oggi la scelta di molte amministrazioni regionali, come quella toscana (che anche la stessa riforma legislativa nazionale sembra recepire), benché sia da più parti sottolineata la necessità di riconoscere, in tale unitarietà, la separazione di ruolo della seconda rispetto alla prima, in modo tale da rendere gli scenari paesistico-ambientali sempre riconoscibili, cioè distinguibili, da quelli socio-economici⁹.

Una sostanziale innovazione concettuale – e conseguentemente tecnica e amministrativa – discende dalla Convenzione Europea del Paesaggio con l'estensione della pianificazione paesaggistica a tutto il territorio, ad "ogni luogo". Il paesaggio, infatti, "... è in ogni luogo un elemento importante della qualità di vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come quelli di grande qualità, nelle zone considerate come eccezionali, come in quelli della vita quotidiana"¹⁰. Tale dichiarazione comporta il superamento del primato esclusivo dei beni paesaggistici, la cui tutela è comunque ritenuta uno degli obiettivi delle politiche territoriali, che però si articolano dalla più stretta salvaguardia al recupero e alla rigenerazione di paesaggi degradati, fino alla valorizzazione e alla creazione di nuovi paesaggi. Si tratta cioè del passaggio da un approccio conservazionistico *tout court* alla cosiddetta "conservazione attiva" e al riconoscimento della trasformazione stessa del paesaggio come possibile valore: la trasformazione (come la conservazione) può assumere rilievo di politica di qualità paesaggistica.

Ampliando la *dimensione paesaggistica* a tutto il territorio, diventa quindi di prioritaria importanza l'integrazione tra i diversi strumenti di pianificazione, nel riconoscimento della trasversalità delle problematiche del paesaggio rispetto ai livelli amministrativi. Questo assunto trova in Italia difficoltà di attuazione a causa della *resistenza* di una tradizione legislativa nazionale di tipo conservativo che mostra, anche nelle ultime manifestazioni (vedi il Codice dei beni culturali e paesaggistici), una certa reticenza a superare l'ottica della tutela puntiforme. Tuttavia, proprio grazie all'affermarsi di una visione olistica nella concezione del paesaggio si avvertono segnali di cambiamento in molte regioni italiane con la conseguente riforma nei contenuti degli strumenti di piano.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio italiano¹¹ ha affermato un importante spazio per la Regione in merito alle politiche di tutela paesaggistica, autonomo e complementare rispetto a quello statale a cui competono le tutele di legge¹², sebbene introducendo possibili squilibri tra i due poteri¹³. Se infatti la legge Galasso aveva definito un sistema bilanciato di competenze con l'attribuzione alla pianificazione regionale e sub-regionale dell'individuazione dei beni da tutelare e del sistema di regole per farlo, mentre allo Stato era assegnata l'individuazione di finalità, criteri e metodi della tutela e, soprattutto, la possibilità di intervenire con l'annullamento di disposizioni contrastanti con queste finalità *superiori* (a difesa dell'*interesse nazionale*), il Codice ha modificato questa gerarchia, eliminando tra l'altro il potere di annullamento degli interventi contrastanti con le finalità di tutela

ficazione paesaggistica distinti da quelli urbanistici.

⁸ In Emilia Romagna agli inizi degli anni Novanta fu introdotto con il "Programma Regionale per il Verde Urbano" la figura del "Piano comunale del verde urbano" come strumento di settore, mentre in Lombardia il "Programma per la riforma legislativa per la difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio" del 1995 ha previsto l'istituzione del "Piano paesistico comunale".

⁹ Questa esigenza è riconosciuta ad esempio nella Carta di Napoli: "le istanze della pianificazione del paesaggio non siano ricongiunte con quelle urbanistiche ma siano oggetto di una considerazione specifica, parallela e dialettica, in modo che sia sempre identificabile il percorso logico che le ha motivate e che siano resi evidenti i possibili conflitti fra l'evoluzione e/o conservazione degli ecosistemi e lo sviluppo dei processi insediativi e funzionali". Aiapp, Fedap, *Carta di Napoli. Il parere degli specialisti sulla riforma degli ordinamenti di tutela del paesaggio in Italia*, Napoli 8 ottobre 1999.

¹⁰ Convenzione Europea del Paesaggio, preambolo.

¹¹ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successivamente modificato e integrato con D.Lgs. n.157 del 24 marzo 2006.

¹² La distinzione delle competenze è fatta all'art. 117 della Costituzione come riscritto per effetto della legge costituzionale 3/2001, dove si attribuisce allo Stato la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" e alle legislazioni concorrenti (*in primis* la Regione) la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali".

¹³ Cfr. EDOARDO SALZANO, intervento al convegno "Regioni e ragioni nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio", Bologna 28 maggio 2004, <<http://www.eddyburg.it>>, pubblicato il 25/10/2006.

e sostituendolo con l'espressione di un parere non vincolante delle Sovrintendenze laddove vi sia un piano paesaggistico approvato in seguito ad un accordo tra Ministero e Regione. D'altro canto la questione del "controllo" è abbastanza complessa ed è evidente che "...il principio dell'interesse nazionale non debba necessariamente manifestarsi nella forma dell'*annullamento* (che interviene a posteriori) e neppure in quello dell'*autorizzazione*, ma debba esprimersi sia nell'immediato, con la vincolatività del parere preventivo, sia e soprattutto con la sempre più larga applicazione di pratiche di co-pianificazione: con la partecipazione paritaria alle scelte di pianificazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici degli enti che esprimono gli interessi della tutela ai diversi livelli, a partire da quello nazionale"¹⁴.

È in questa direzione, della co-pianificazione, che sembra essersi attivato un *trend*, inaugurato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, seguita poi anche dalla Toscana, a sottoscrivere intese istituzionali con lo Stato per realizzare congiuntamente il piano paesaggistico¹⁵. Se la tendenza (anche se ancora sono pochi i dati per verificare una prevalenza) appare quella dell'accordo manifestato in fase di formazione dei "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici", nel panorama si distingue la Regione Sardegna che ha sottoscritto l'intesa alla fine del febbraio 2007 sul "piano paesaggistico"¹⁶ che, tra l'altro, ha valso al Presidente Regionale nel maggio 2007 il conferimento da parte di una Agenzia dell'Onu per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle coste nel Mediterraneo, la nomina di "Ambasciatore per la Costa"¹⁷.

Le intese si mostrano per il loro valore programmatico che rivela una interessante posizione culturale che si era già manifestata nel 2001, nell'Accordo siglato sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. In un clima allora ancora legato a posizioni tradizionali che vedevano prioritario il mantenimento dei valori esistenti attraverso i vincoli – era stato da poco approvato il D.Leg. 490/99, "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*" che, abrogando le precedenti leggi di riferimento ma riproponendole nella sostanza, confermava ancora una volta la diversa gestione dei "beni" culturali, paesaggistici e ambientali, rispetto al resto del territorio – si introducono concetti diversi di creazione di *nuovi* valori paesaggistici e di compatibilità dello sviluppo.

Il Codice prescrive alle Regioni la formazione del piano paesaggistico¹⁸ in merito alla tutela, materia di specifica competenza dello Stato, e in merito al governo del territorio e alla valorizzazione del paesaggio e dei beni paesaggistici di pertinenza delle Regioni. Il piano paesaggistico ha infatti facoltà di integrare il quadro delle aree soggette a vincoli sovraordinati attraverso l'individuazione di aree e forme di tutela di situazioni emergenti.

Il piano deve riguardare l'intero territorio regionale (e qui si distingue dai piani paesaggistici previsti dalla Legge Galasso) e riferirsi sia a beni paesaggistici (cioè tutti gli immobili e le aree vincolate ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85, ma anche quelli "tipizzati" cioè individuati dallo stesso piano¹⁹) che ad ambiti di paesaggio definiti sulla base di criteri olistici in funzione dei caratteri morfologici, vegetazionali, insediativi, eccetera, attraverso la valutazione delle qualità paesaggistiche di rilevanza e integrità. Le disposizioni di piano hanno efficacia sia di norma precettiva e operativa per ogni soggetto, sia di direttive cogenti per la pianificazione sott'ordinata, sia ordinaria (provinciale e comunale), sia straordinaria (come ad esempio enti di gestione dei parchi e aree protette).

Responsabili dunque della redazione del piano paesaggistico, le Regioni hanno assunto un ruolo importante nel quadro delle attuali competenze, non dimenticando anche altre due impegnative funzioni in capo all'Ente regionale come quella dell'istituzione degli Osservatori Regionali per la

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Il Codice prevede che il piano paesaggistico possa essere redatto dalla Regione in accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 143, comma 3). Le prime intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici sono state stipulate dal Friuli Venezia Giulia, il 22 novembre 2006, dalla Toscana il 23 gennaio 2007, dalla Sardegna il 19 febbraio, mentre sono in preparazione in Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Umbria.

¹⁶ Il Codice comunque equipara "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici" e "piani paesaggistici" (art. 135, comma 1).

¹⁷ Per l'impegno portato avanti dalla Regione Sardegna con la legge n. 8 del 2004, che ha posto il vincolo provvisorio di non edificabilità nella fascia costiera entro i due chilometri dal mare, e il piano paesaggistico (approvato nel settembre 2006 per lo stralcio riguardante le zone costiere) che introduce norme in quattro diverse graduazioni di tutela a partire dall'assoluto divieto di realizzare nuove volumetrie rispetto a quelle già esistenti nell'intera fascia litoranea.

¹⁸ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 135.

¹⁹ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134.

Qualità del paesaggio²⁰ e delle Commissioni Provinciali per la dichiarazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico²¹. D'altronde è da almeno un trentennio che al livello regionale è attribuita autorità specifica in materia²²; sono almeno vent'anni che si elaborano piani paesaggistici, a partire dalla legge Galasso del 1985 e dai primi piani formati da alcune Regioni come Emilia Romagna, Liguria, Marche e Veneto²³.

IL PAESAGGIO NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN TOSCANA

La Regione Toscana si inserisce nel dibattito nazionale sul tema della tutela paesaggistica a partire dalla fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta con una serie di studi per la formazione di un sistema regionale di aree protette che convergono nel 1982 in una legge con la quale si tenta di razionalizzare i diversi tipi di vincolo²⁴. Prima della approvazione della legge nazionale Galasso, quindi, in Toscana si tenta definire le singole aree oggetto di tutela all'interno di un sistema regionale e si adotta la perimetrazione relativa a potenziali aree protette, che Comuni e Province devono confermare, sulle quali, fino all'istituzione del parco o della riserva, vale un regime di salvaguardia. L'obiettivo di tutela si ottiene non tanto definendo vincoli all'utilizzazione delle risorse, ma destinazioni d'uso compatibili con la conservazione e perpetuazione delle risorse stesse.

A questo provvedimento legislativo fa seguito, in attuazione della legge nazionale n. 431/1985, la D.C.R. n. 296/1988²⁵ che, di fatto, si configura come il Piano Paesaggistico Regionale, individuando le aree di valore paesaggistico ed ambientale di tipo estensivo (cat. a) e le aree con specifiche peculiarità di tipo naturalistico e storico-artistico (cat. b, c, d), la cui precisazione è lasciata al livello provinciale di pianificazione. Il piano è costituito da una serie di disposizioni legislative di carattere vincolistico finalizzate alla salvaguardia del territorio nei confronti delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie; comprende sia direttive rivolte agli atti di pianificazione sotto ordinati (aree di cat. a), sia norme, prescrizioni e vincoli, immediatamente efficaci sugli esistenti assetti urbanistici (cat. b, c, d). Sono investite da queste previsioni soprattutto le aree agricole extra-urbane individuate come "zone E", le aree classificate "zone F" (parti del territorio sottoposte a tutela e valorizzazione) e le "zone A" non urbanizzate²⁶. Significativo è il fatto che l'attribuzione del valore non avvenga esclusivamente in funzione dei caratteri naturalistici, ma anche di quelli storici e culturali: le aree protette possono essere anche paesaggi antropizzati, espressione di quella sintesi armoniosa tra l'opera dell'uomo e della natura che in Toscana assume un particolare significato e una peculiare evidenza.

In questi primi atti legislativi si riconoscono alcuni segnali di novità: da un lato i provvedimenti di salvaguardia dei valori culturali e dei valori ambientali procedono congiuntamente²⁷; dall'altro si

²⁰ Nel Codice stesso (art. 132, comma 4) si indica che le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio devono tener conto degli studi e delle proposte formulate dagli Osservatori, nazionale e regionali. Purtroppo questa istituzione è ancora mancante a livello nazionale ed anche a quello regionale stenta a partire, mentre sono in atto alcune esperienze locali, a livello sub-regionale.

²¹ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 137.

²² L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio è stato delegato alle Regioni ai sensi del DPR 616/1977.

²³ In realtà Piani Territoriali Paesistici sono già previsti dalla legge n. 1497 del 1939, coeva della legge urbanistica nazionale, le cui finalità sono quelle di definire "le zone di rispetto, il rapporto fra le aree libere e fabbricabili [...], le norme per i diversi tipi di costruzioni, la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati, le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora" (art. 23 del regolamento attuativo, emanato con R.D. n. 1357/40). L'obbligo della redazione dei Piani Paesaggistici è contenuto nella legge n. 431 del 1985 (Legge Galasso) che li individuava quale strumenti per stabilire una "specificativa normativa d'uso e valorizzazione ambientale" del territorio considerato (art. 1 bis).

²⁴ L.R. 52/82. "Norme per la formazione del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali", (modificata con la legge n. 25/87, poi abrogata con la legge n. 49/95).

²⁵ D.C.R. n. 296/88. "Attuazione del disposto di cui all'art. 1bis della L. 431/85 sulla formazione di piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Disciplina relativa al sistema regionale delle aree protette L.R. 52/82 e successive modificazioni". Il sistema regionale è suddiviso in quattro categorie (secondo l'art. 10 della L.R. n. 52/82): a) aree che presentano interesse paesaggistico ambientale di insieme con carattere prevalentemente estensivo; b) aree con specificità per la rilevanza e rarità dei valori espressi; c) aree con distinte peculiarità storico-artistiche, naturalistiche, con caratterizzazione che riguarda localizzazioni aventi ambiti geografici limitati; d) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera precedente assume particolare valore scientifico per rilevanza e rarità.

²⁶ Cfr. GIUSEPPE DE LUCA, *Le politiche di settore, in GIUSEPPE DE LUCA (a cura di), La pianificazione regionale in Toscana: 1984-1990*, "Quaderni di Urbanistica informazioni", 10, 1991, pagg. 17-18.

²⁷ Questa correlazione è ribadita nella legge n. 49, "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale", la cui

tende a superare la *separatezza* tra la pianificazione paesaggistica/ambientale e quella territoriale/urbanistica, estendendo la valenza paesaggistica ed ambientale a tutti gli atti della strumentazione territoriale ed urbanistica. Questo diventerà un inequivocabile indirizzo politico con le leggi urbanistiche regionali approvate negli anni Novanta, la legge n. 4/90²⁸ e, soprattutto, la legge n. 5/95. D'altronde in Toscana questo tentativo di riunificare le *due* pianificazioni conferma una politica di integrazione manifestata già alla fine degli anni Settanta verso quelle che erano allora, nel panorama italiano, due contrapposizioni: la pianificazione territoriale e la programmazione socio-economica, scardinando i termini tradizionali in cui la prima, finalizzata ad organizzare funzionalmente opzioni economiche già definite, era subordinata alla seconda²⁹.

La L.R. 5 del 1995, "*Norme per il governo del territorio*", definisce nuove autonomie e ruoli fondandosi non più su un rapporto gerarchico tra i vari livelli di pianificazione, ma su una relazione di sussidiarietà³⁰, attribuendo competenze in materia paesistico-ambientale ai sensi della legge Galasso agli strumenti ordinari di gestione del territorio: il Piano di Indirizzo Territoriale regionale comprende "prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici"³¹; al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale è attribuito "valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici"³²; il Piano Strutturale comunale contiene le "specificazioni della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali"³³. In Toscana, dunque, questa riforma procedurale che rivela una importante innovazione di ordine culturale e che preannuncia i temi del dibattito attuale in merito ai principi della co-pianificazione, anticipa di qualche anno anche la legislazione nazionale con cui alle Province è attribuito un ruolo specifico in merito alla tutela del paesaggio³⁴.

La legge inoltre insiste sul concetto che tutto il territorio regionale deve essere pianificato, garantendo la salvaguardia delle "risorse essenziali"³⁵, tra le quali è incluso il paesaggio, fondandosi su una idea di tutela i cui obiettivi di conservazione e sviluppo procedono congiuntamente. Si modifica inoltre la modalità di definizione dei valori, attribuendo a determinati oggetti, ma anche funzioni e prestazioni, il significato di "invariante"³⁶.

Tra gli elementi di interessante novità è proprio la definizione delle "invarianti strutturali" rispetto alle esigenze di trasformazione che si trova nella legge toscana, come in alcune coeve esperienze legislative regionali *di riforma* citate all'inizio di questo articolo. Le "invarianti" rappresentano nelle strutture dei piani un parametro di riferimento della sostenibilità delle risorse territoriali; diventano elementi strutturali riconosciuti come bene collettivo. Da tale condivisione nascono altre modalità di tutela che si basano su un approccio diverso da quello del vincolo, che diviene regola condivisa della trasformazione.

Nel Pit si conferma l'intenzione di impostare la pianificazione secondo una logica attiva di trasformazione del territorio fondata però sulla conservazione delle risorse ed in particolare si sottolinea la stretta correlazione e biunivocità tra quadro conoscitivo e sistema degli obiettivi ed azioni di governo del territorio, tanto che il quadro progettuale può essere modificato o integrato solo a seguito

finalità è "garantire la conservazione e riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico" (art. 1). Qui, tra le categorie di aree protette è introdotta anche una forma di protezione nuova come le ANPIL (Aree protette di interesse locale comunali ed intercomunali), riservate a quelle aree con valenze naturalistiche meno spiccate.

²⁸ L.R. 4/90. "*Modifiche ed integrazioni alle Lrr 74/84 e 52/82. Contenuti paesistici ed ambientali della pianificazione urbanistica*". La finalità del provvedimento era sottoporre "a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale l'intero territorio regionale, mediante l'attribuzione di specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a tutti gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica" (art. 1).

²⁹ Cfr. GIUSEPPE DE LUCA, *Pianificazione e programmazione. La "questione" urbanistica in Toscana: 1970-1995*, Alinea, Firenze 2001, pag. 64.

³⁰ La riforma del Titolo V della Costituzione è andata nella direzione di definire "equiordinati" Comuni, Province, Regioni, Stato ed altri Enti e i loro rispettivi strumenti di pianificazione.

³¹ L.R. 5/95, art. 6, comma 2, lett. d.

³² L.R. 5/95, art. 16, comma 2, lett. d.

³³ L.R. 5/95, art. 24, comma 3, lett. a.

³⁴ "[...] la regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale ... assuma il valore e gli effetti di piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali" (D.Lgs 112/1998, art. 57).

³⁵ "[...] Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio". L.R. 5/95, art. 5, comma 3.

³⁶ "tutti i livelli di piano [...] inquadrano prioritariamente invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile..." L.R. 5/95, art. 5 comma 6.

di un aggiornamento o verifica del quadro conoscitivo. A proposito invece dei piani territoriali di coordinamento vi sono situazioni diversificate, sia nel modo di concepire il paesaggio (con accezioni differenti, da quelle più legate all'aspetto estetico-formale, a quelle che lo considerano prodotto storico-culturale, a quelle che ne fanno una categoria trasversale e omnicomprensiva) che nella utilizzazione dello stesso come riferimento fondativo delle politiche territoriali³⁷, sebbene quasi sempre alla identificazione del paesaggio è conferito un rilievo significativo, funzionale alla definizione delle azioni di governo del territorio.

Dieci anni dopo la legge 5/95 è approvata la nuova legge urbanistica regionale 1/2005 che rafforza ulteriormente la relazione tra sviluppo socio-economico e tutela delle risorse territoriali: si confermano il principio per cui le azioni di trasformazione devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio³⁸ e l'obbligatorietà della definizione delle invarianti strutturali da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile³⁹. Rispetto invece alla legge precedente, la L.R. 1/2001 sviluppa due temi importanti, quello dello Statuto del Territorio e la distinzione negli strumenti di pianificazione territoriale tra la parte statutaria e la parte strategica.

La legge 5/95 aveva istituito per i piani strutturali lo Statuto dei Luoghi all'interno del quale erano esplicitate le invarianti⁴⁰; la legge 1/2005 introduce il concetto dello Statuto del Territorio previsto per tutti gli strumenti di pianificazione (e dunque per il piano regionale, i piani provinciali e i piani strutturali) che comprende le invarianti strutturali "[...] quali elementi cardine dell'identità dei luoghi, consentendo in tal modo l'individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata, delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile [...]"⁴¹. Nello statuto, dunque, si definisce l'*identità* del paesaggio, intesa come espressione di valori condivisi e di lunga durata, che costituisce la base conoscitiva indispensabile per l'individuazione "[...] degli obiettivi, degli indirizzi e delle azioni progettuali strategiche [...]"⁴² contenuti nella parte progettuale degli strumenti di pianificazione territoriale. Si stabilisce quindi una importante distinzione tra lo Statuto come "carta costituzionale socialmente condivisa"⁴³, che individua le risorse essenziali, le invarianti strutturali e le regole per la tutela e la valorizzazione delle risorse, e il Piano, che definisce gli obiettivi di trasformazione del territorio in modo coerente con i principi definiti nello Statuto.

Nel Titolo IV della legge 1/05 sono esplicitate le disposizioni generali per la tutela e l'uso del territorio che si richiamano ancora ai principi della collaborazione tra i diversi livelli amministrativi di governo del territorio in merito alla disciplina paesaggistica: al piano di indirizzo territoriale, e precisamente allo Statuto, è attribuita valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio⁴⁴, ma "gli strumenti di pianificazione territoriale concorrono tutti, ciascuno per quanto di propria competenza, a definire, con particolare riferimento ai beni tutelati ai sensi degli articoli 32 e 33 [gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico], le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché partecipano agli interventi di valorizzazione del paesaggio [...]"⁴⁵. Questa posizione è ripresa anche nella Intesa stipulata tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana nel gennaio 2007, alla quale si è già fatto riferimento, dove si evidenzia che

³⁷ Uno studio condotto nel 2003 per il Dipartimento delle Politiche formative e dei Beni culturali della Regione Toscana, ha avuto come obiettivo individuare le specificità delle distinte concezioni del paesaggio nei dieci piani provinciali. "Il Paesaggio nei dieci piani territoriali provinciali della toscana", coordinatore prof. Augusto Boggiano, arch. incaricato Gabriele Paolinelli, giugno 2003.

³⁸ L.R. 1/2005, art. 3, comma 3.

³⁹ L.R. 1/2005, art. 4.

⁴⁰ Lo statuto dei Luoghi "[...] raccoglie gli elementi dell'inquadramento previsto al comma 6 dell'art. 5 [le invarianti] nell'ambito dei sistemi ambientali con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani". L.R. 5/95, art. 24, comma 2, lett. h.

⁴¹ L.R. 1/2005, art. 5, comma 2.

⁴² "Gli strumenti di pianificazione [...] contengono la definizione degli obiettivi, degli indirizzi e delle azioni progettuali strategiche [...] tenendo conto dello statuto del territorio". L.R. 1/2005, art. 5, comma 3.

⁴³ Cfr. Paolo Baldeschi, Alberto Magnaghi, "Proposta di deliberazione n. 333. Piano di Indirizzo territoriale. Osservazione", p. 6 (documento del 5.06.2007). Osservazione promossa dai Corsi di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale e Progettazione e Pianificazione della Città e del Territorio, Università degli Studi di Firenze.

⁴⁴ L.R. 1/2005, art. 33 comma 3.

⁴⁵ L.R. 1/2005, art. 31, comma 1.

l'attività sinergica del Ministero e della Regione “deve coinvolgere comuni e province in un processo di riconoscimento condiviso dei valori paesaggistici, che determini la riqualificazione del territorio regionale e il rafforzamento dell'identità dei luoghi ed in tal modo accresca la sensibilizzazione della società civile [...]”⁴⁶

La disciplina paesaggistica regionale (il nuovo piano di indirizzo territoriale regionale con valore di piano paesaggistico è stato recentemente approvato) si estrinseca nelle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici e negli indirizzi per la valorizzazione e gestione dei paesaggi rivolti in particolare modo alla riqualificazione delle aree urbane e rurali degradate. La disciplina relativa ai beni paesaggistici si trova anche all'interno degli statuti provinciali e comunali che dettano specifiche regole di tutela integrative delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale regionale. Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sono infatti compresi negli statuti del piano strutturale, se hanno un valore locale, in quelli dei piani provinciali se rivestono un rilievo sovraprovinciale e nel piano regionale qualora la loro importanza sia sovraprovinciale⁴⁷.

*È questo un processo circolare e di piena sussidiarietà della definizione del piano paesaggistico che passando attraverso l'elaborazione degli statuti del territorio a diverse scale e con diversi livelli di coerenza può arrivare a definire un vero, reale quadro complessivo regionale del patrimonio paesaggistico e culturale condiviso e finalmente epurato dalla soggettività degli attuali vincoli*⁴⁸.

Quello dei vincoli come strumenti *esclusivi* per la tutela paesaggistica è infatti un tema attuale di particolare importanza, al quale il Codice ha sicuramente contribuito individuando il nodo cruciale nel passaggio dal sistema vincolistico – sebbene i vincoli non vengano aboliti, anzi si introducono nuove possibilità per le Regioni con l'individuazione degli immobili e aree *tipizzati* – allo strumento della pianificazione attraverso la quale è possibile arrivare a una definizione sinergica di tutela e sviluppo. Il Codice però è rimasto ancorato ad una visione del bene paesaggistico in quanto eccezionalità, senza assumere l'importante innovazione introdotta dalla Convenzione Europea del Paesaggio per cui non si tratta di tutelare il bene estrapolato dal contesto, ma nell'insieme delle relazioni esistenti, nel paesaggio appunto, compreso nella sua dinamicità. In questo quadro nazionale e regionale, Regioni, Province e Comuni rivestono un ruolo determinante per superare il concetto di vincolo che ancora informa le politiche di tutela, attraverso l'affermazione di una dimensione *globale* del patrimonio paesaggistico.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BALDESCHI PAOLO, MAGNAGHI ALBERTO, “Proposta di deliberazione n. 333. Piano di Indirizzo territoriale. Osservazione”, documento del 5.06.2007.
- BOGGIANO AUGUSTO, ZOPPI MARIELLA, *Toscana*, in ASTENGO GIOVANNI, NUCCI CAMILLO, *IT URB.80 Rapporto sullo stato dell'urbanizzazione in Italia*, vol. 1, “Quaderni di Urbanistica Informazioni”, 8, 1990, pagg. 155-162.
- BOGGIANO AUGUSTO (a cura di), *Il paesaggio italiano negli ultimi cento anni*, Atti del convegno di Cafaggiolo 13 e 14 febbraio 2004, Edizioni Giunta Regionale, Firenze 2005.
- BORTOLOTTI LANDO, PAOLINELLI GABRIELE, VALENTINI ANTONELLA (a cura di), *Piano di Indirizzo Territoriale 2005-2010. Studi preparatori. I territori della Toscana. Atlante dei caratteri strutturali del paesaggio*, Edizioni Giunta Regionale, Firenze 2005.
- DE LUCA GIUSEPPE (a cura di), *La pianificazione regionale in Toscana: 1984-1990*, “Quaderni di Urbanistica informazioni”, 10, 1991.
- DE LUCA GIUSEPPE, *Pianificazione e programmazione. La “questione” urbanistica in Toscana: 1970-1995*, Alinea, Firenze 2001.
- DE LUCA GIUSEPPE (a cura di), *Piano di indirizzo territoriale, le regole e le strategie*, Edizioni Giunta Regionale, Firenze 2003.
- GIOVANNONI GIULIO, *Nuove esperienze di pianificazione comunale in Toscana. Uno studio di casi*, “Urbanistica Quaderni”, 34, 2001.

⁴⁶ Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, “Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana”, 23 gennaio 2007, premessa, pag. 2.

⁴⁷ Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, “Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana”, 23 gennaio 2007, art. 3, comma 5 e L.R. 1/2005, art. 32, comma 2 e art. 34, comma 1.

⁴⁸ AUGUSTO BOGGIANO, *Cent'anni di paesaggio italiano*, in BOGGIANO AUGUSTO (a cura di), *Il paesaggio italiano negli ultimi cento anni*, Atti del convegno di Cafaggiolo 13 e 14 febbraio 2004, Edizioni Giunta Regionale, Firenze 2005, pag. 21.

- GIOVANNONI GIULIO, PAOLA SCOTTI (a cura di), *Piano di Indirizzo Territoriale 2005-2010. Studi preparatori. Le politiche di settore e i piani territoriali provinciali*, Edizioni Giunta Regionale, Firenze 2005.
- GUCCIONE BIAGIO, PAOLINELLI GABRIELE (a cura di), *Piani del verde e Piani del paesaggio. Elementi di evoluzione metodologica nell'ambito del dibattito disciplinare sui nuovi piani comunali per il governo del territorio*, Alinea, Firenze 2001.
- PAOLINELLI GABRIELE, *Il progetto di paesaggio nei piani di coordinamento delle province toscane*, in BOGGIANO AUGUSTO (a cura di), *Il paesaggio italiano negli ultimi cento anni*, Atti del convegno di Cafaggiolo 13 e 14 febbraio 2004, Edizioni Giunta Regionale, Firenze 2005, pagg. 165-172.
- SALZANO EDOARDO, intervento al convegno "Regioni e ragioni nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio", Bologna 28 maggio 2004, <<http://www.eddyburg.it>>, pubblicato il 25.10.2006.
- VALENTINI ANTONELLA, *La tutela paesaggistica*, in DE LUCA GIUSEPPE (a cura di), *Piano di indirizzo territoriale, le regole e le strategie*, Edizioni Giunta Regionale, Firenze 2003, pagg. 18-25.
- VENTURA PAOLO (a cura di), *Rassegna di piani territoriali e urbanistici in Toscana*, Edifir, Firenze 2005.

Una raccolta di saggi come questa vuole essere soprattutto la testimonianza di un percorso disciplinare, un cammino simile peraltro a quello compiuto in altre università italiane e tuttavia unico nella sua evoluzione e particolare come ogni esperienza lo è. Dieci anni di lavoro scientifico e didattico sul paesaggio meritavano una riflessione e noi l'abbiamo fatta nell'unico modo che conosciamo: scrivendo. Non c'è, dunque, né potrebbe esserci nessuna volontà celebrativa, è solo un modo, fra i tanti, di compiere una sorta di autoanalisi, di comprendere più approfonditamente noi stessi e di far meglio conoscere agli altri la nostra vicenda, quello che abbiamo prodotto, come l'abbiamo fatto e quali risultati sono stati conseguiti, al fine di poterlo confrontare e mettere a disposizione di quanti si occupano della stessa area disciplinare o di problematiche ad essa vicine.

€ 35,00

